



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0081/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0066/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4730/1207pf25-26/GC/DP/ff del 1° settembre 2026, depositato il 3 settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri Raffaele Triola e Roberto Cavicchioli, nonché della società ASD Akkademy Aprilia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il presente procedimento trae origine da una nota del 17 aprile 2026 con la quale l'ufficio Affari Legali della F.I.G.C. ha trasmesso alla Procura Federale una segnalazione pervenuta dai sig.ri G.G. e S.I., esercenti la responsabilità genitoriale sul minore sig. D.I., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Akkademy Aprilia, in ordine a presunte condotte discriminatorie poste in essere dalla predetta società ai danni del figlio minore.

La Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 15 maggio 2026 al n. 1207 pf 25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha assunto, tra l'altro i seguenti mezzi di prova:

- audizione del 25.5.2026 del calciatore minore sig. D.I.;
- audizione del 25.5.2026 del sig. S.I. padre del minore D.I.;
- trascrizione telefonata tra il sig. S.I. e il sig. Raffaele Triola;
- audizione del 25.5.2026 della sig.ra G.G., madre del minore D.I.;
- trascrizione della telefonata tra il sig. Roberto Cavicchioli e la sig.ra G.G.;
- audizione dell'11.6.2026 del sig. Roberto Cavicchioli, allenatore della società A.S.D. Akkademy Aprilia;
- audizione dell'11.6.2026 del sig. Raffaele Triola, presidente della società A.S.D. Akkademy Aprilia;
- documentazione trasmessa il 12.6.2026 dalla società A.S.D. Akkademy Aprilia riguardante il modello Safeguarding approvato l'1.8.2025 e gli ulteriori adempimenti Safeguarding recanti la data del 15.9.2025, con allegata nota del 7.4.2026 avente ad oggetto l'“allontanamento immediato dagli spazi sportivi” del sig. S.I., genitore del calciatore minore D.I.;
- nota del 15.6.26 trasmessa dalla Commissione per le Politiche di Safeguarding della F.I.G.C. riguardante la documentazione del 15.9.2025 depositata dalla società A.S.D. Akkademy Aprilia.

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 29 luglio 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini agli odierni deferiti che hanno presentato memoria e richiesto di essere sentiti.

In data 1 settembre 2026 la Procura Federale ha deferito:

1. il sig. *CAVICCHIOLI Roberto*, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore in prima della categoria Giovanissimi regionali per la società A.S.D. Akkademy Aprilia nonché responsabile safeguarding della medesima società;
2. il sig. *TRIOLA Raffaele*, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Akkademy Aprilia;
3. la società A.S.D. Akkademy Aprilia,

per rispondere:

- il sig. *CAVICCHIOLI Roberto*, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), 6, comma 1, e 11 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale allenatore in prima della categoria Giovanissimi regionali e responsabile safeguarding della società A.S.D. Akkademy Aprilia, estromesso dalle attività sportive della predetta società, a far data dal 21.3.2026, il sig. D.I., minore degli anni 6, calciatore della categoria Giovanissimi da lui allenato, estromissione attuata esclusivamente in ragione del comportamento tenuto dall'esercente la responsabilità genitoriale sul predetto calciatore, sig. S.I., consistito nell'avere quest'ultimo pubblicato in data 17.3.2026 un post sul



proprio profilo Facebook contenente rilievi critici nei confronti della menzionata società A.S.D. Akkademy Aprilia;

– il sig. TRIOLA Raffaele, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. e) e f), e comma 2, lett. e) e f), 5, comma 1, lett. b), e 6, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Akkademy Aprilia, estromesso dalle attività sportive della predetta società, a far data dal 21.3.2026, il sig. D.I., minore degli anni 13, calciatore della categoria Giovanissimi, estromissione attuata esclusivamente in ragione del comportamento tenuto dall'esercente la responsabilità genitoriale sul predetto calciatore, sig. S.I., consistito nell'avere quest'ultimo pubblicato in data 17.3.2026 un post sul proprio profilo Facebook contenente rilievi critici nei confronti della menzionata società A.S.D. Akkademy Aprilia, nonché per avere il sig. Triola omesso di comunicare ai genitori del minore D.I. il nominativo del responsabile safeguarding della società, nonostante le plurime formali richieste dagli stessi avanzate;

– la società A.S.D. Akkademy Aprilia, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Raffaele Triola e Roberto Cavicchioli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione del 6 ottobre 2026.
I deferiti hanno presentato memoria.

La memoria

Con memoria del 2 ottobre 2026, i deferiti hanno evidenziato l'assenza di alcun intento di allontanamento del giovane atleta sottolineando, di contro, come la vicenda tragga origine da una discussione online riguardante la gestione dei ragazzi e lo spazio concesso ai singoli calciatori all'interno della squadra. In questo contesto, il padre del minore ha tenuto una condotta ritenuta polemica e critica, pubblicando in data 17 marzo 2026 un post sul proprio profilo Facebook aziendale/personale. Il commento testuale recita: «Questo è quello che succede all'Akkademy Aprilia, dove i mister prima se ne vanno e poi ritornano». Il post contiene espliciti rilievi critici e aspre censure nei confronti della gestione societaria e dell'avvicendamento degli allenatori.

I deferiti, sul punto, evidenziano che la condotta del padre sia stata strumentalizzata dalla famiglia nelle segnalazioni successive. I genitori hanno infatti cercato di far passare l'allontanamento volontario del figlio come un'ingiusta "espulsione punitiva" subita a causa delle opinioni espresse dal papà su Facebook, omettendo però di dire che la società aveva teso la mano al ragazzo per farlo tornare.

A conferma dell'assoluta buona fede della società e dell'assenza di qualsiasi intento discriminatorio, il legale evidenzia che a circa due o tre settimane dal litigio, il ragazzo ha partecipato regolarmente a un torneo ufficiale organizzato proprio dall'Akkademy Aprilia.

In relazione al Safeguarding i deferiti evidenziano che la figura del delegato alla tutela dei minori era regolarmente istituita all'interno della società e che lo stesso professionista aveva già tenuto tre riunioni informative generali con le famiglie durante la stagione. La difesa rappresenta, inoltre, che i regolamenti federali impongono ai club l'obbligo di istituire, pubblicizzare e rendere conoscibile questo ruolo a livello generale (cosa che l'Akkademy ha fatto), ma non prevedono alcun obbligo per il Presidente di inviare comunicazioni singole o private al richiedente di turno.

I deferiti hanno chiesto il loro totale proscioglimento e, in subordine, l'applicazione del minimo della sanzione.

Il dibattimento

All'udienza del 6 ottobre 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Matteo Sperduti per i deferiti.

L'Avv. Sterlicchio De Carli, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Raffaele Triola, mesi 8 (otto) di inibizione;
- al sig. Roberto Cavicchioli, mesi 7 (sette) di inibizione e squalifica;
- alla società ASD Akkademy Aprilia, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

L'Avv. Sperduti, in replica a quanto ex adverso dedotto dal rappresentante della Procura Federale, ha esposto le tesi difensive argomentate nella memoria depositata, qualificando l'operato della società come un'estromissione provvisoria assunta nel tentativo di porre fine alla situazione destabilizzante determinata dal genitore del calciatore minore. Ha, in conclusione, chiesto il proscioglimento dei propri assistiti ovvero, in via subordinata, l'applicazione di sanzioni minime.

La decisione

Il Tribunale alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura Federale all'esito delle indagini ritiene provata la condotta contestata ai deferiti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In attuazione della delibera n. 255 del 25.7.2023 della Giunta nazionale del C.O.N.I., la F.I.G.C. ha adottato le proprie linee guida con il C.U. n. 87/A del 31.8.2023, il Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni con il C.U. n. 68/A del 27.8.2024 ed ha introdotto l'art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva con il C.U. n. 69/A del 27.8.2024.

L'art. 1, comma 3, del Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, "comunque consumata in ogni forma, anche omissiva" ed il successivo art. 3 riconosce a tutti i tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, stabilendo al comma 2 che il diritto alla salute e al benessere psicofisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo, sicché i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025).

Il sistema safeguarding è finalizzato non solo a prevenire situazioni di pregiudizio, ma anche di intercettare tempestivamente qualsiasi segnale di disagio ed impedire che il contesto sportivo produca, amplifichi o tolleri qualsiasi fenomeno di esclusione, mortificazione, stigmatizzazione o vulnerazione dell'equilibrio psicofisico dei tesserati minori di età.

La sua portata preventiva, pertanto, impone di ricomprendere tutte le scelte organizzative o gestionali che, pur non sorrette da un intento dichiaratamente persecutorio, risultino in concreto idonee a ledere la dignità, la serenità, il senso di appartenenza o l'equilibrio emotivo del minore in ambito sportivo.

A mente dell'art. 4 del Regolamento safeguarding della F.I.G.C., costituiscono, in particolare, fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, tra le altre, anche la negligenza (comma 1, lett. e) e l'incuria (comma 1, lett. f), delle quali il successivo comma 2 fornisce la definizione.

Per «negligenza» si intende, ai sensi del comma 2, lett. e), «il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno»; e la medesima disposizione soggiunge che la negligenza «può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1».

Per «incuria» si intende, ai sensi del comma 2, lett. f), «la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo».

La fattispecie della negligenza si articola, dunque, in due ipotesi tra loro alternative: la prima - il mancato intervento di chi, presa conoscenza dell'evento, ometta di intervenire - postula la conoscenza dello specifico accadimento; la seconda - il persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e psicologici del tesserato - non la richiede affatto, descrivendo un contegno di durevole abdicazione alla cura dei bisogni di coloro che alla società sono affidati.

Premesso quanto sopra, nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al deferimento è pacificamente emerso che la società A.S.D. Akkademy Aprilia, a seguito di un commento critico nei propri confronti, pubblicato dal padre del predetto calciatore minore sulla propria pagina Facebook, ha estromesso il calciatore minore sig. D.I. dalle attività della società A.S.D. Akkademy Aprilia a partire dal 21.3.2026.

Altrettanto incontestata è la circostanza che la notizia dell'allontanamento è stata divulgata all'interno della cerchia dei compagni di squadra prima ancora di essere comunicata al diretto interessato; segnatamente, in data 25.5.2026, il minore sig. D.I., mentre si trovava a scuola, ha appreso la notizia dell'esclusione dal fratello di un suo compagno di allenamenti.

Tali fatti sono stati confermati dallo stesso calciatore minore sig. D.I., nel corso della propria audizione del 25.5.2026, anche attraverso la produzione di uno screenshot riguardante una serie di messaggi WhatsApp scambiati il 25.3.2026 con l'allenatore sig. Cavicchioli, con i quali quest'ultimo comunicava al minore, senza addurre alcuna motivazione, la decisione della società di allontanarlo. Le predette circostanze vengono ulteriormente confermate nel corso della telefonata avvenuta in data 25.3.2026 tra il Mister Cavicchioli e la madre del giovane calciatore, sig.ra G.G., laddove il sig. Cavicchioli non smentisce affatto di aver escluso il minore a causa del comportamento del padre, per decisione presa con la società.

Inoltre, quanto sopra trova sostanziale riscontro anche nelle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 25.8.2026 dal presidente della società sig. Raffaele Triola.

Tenuto conto dei fatti, così come ricostruiti, è di tutta evidenza che estromettere un minore di anni tredici dalle attività della società per i commenti critici alla società postati dal padre del predetto calciatore minore sulla propria pagina Facebook, integri un trattamento differenziato e umiliante che incide direttamente sul senso di identità, di dignità e di autostima del minore.

Tra i principi ispiratori della disciplina federale in tema di safeguarding (ma lo stesso ragionamento vale per quella statale) assume rilievo centrale quello per cui il minore non può essere mai reso destinatario, neppure indirettamente, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da dissensi, attriti o rotture insorte tra genitori, dirigenti, tecnici o altri adulti gravitanti nell'ambiente sportivo.

Nella fattispecie in questione, invece, le determinazioni assunte nei confronti del minore sono state pacificamente la reazione ad una frizione tra adulti, il che appare del tutto incompatibile con la logica di protezione sottesa al sistema safeguarding, che vuole il minore sottratto ai conflitti degli adulti e non ne fa, invece, la vittima.

Alla luce di quanto esposto, le condotte ascritte ai deferiti appaiono sussumibili nella fattispecie della negligenza di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), del Regolamento, nonché in quella dell'incuria di cui alla successiva lett. f).

Tali condotte integrano, al contempo e in via autonoma, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

norma di chiusura posta a presidio dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026).

I fatti accertati sono certamente ascrivibili al sig. Roberto Cavicchioli, allenatore del minore che ha pacificamente estromesso lo stesso a causa del comportamento del padre, per decisione presa con la società.

Parimenti responsabile appare il sig. Raffaele Triola che nel corso della propria audizione del 25.8.2026 ha affermato che *"... a causa del clima esasperato e teso che si era creato all'interno della società per le continue minacce e post diffamatori pubblicati su Facebook dal padre dell'atleta, vi è stata una gestione inappropriata del caso"*. Ed ancora *"Da ultimo vorrei aggiungere che la società, in seguito ai fatti oggi in trattazione, ha ritenuto opportuno riorganizzare la propria struttura societaria prevedendo delle figure che possano fare da filtro e mediare i rapporti tra i genitori e gli allenatori/dirigenti è stata altresì effettuata una campagna di sensibilizzazione di tutte le figure che operano a vario titolo all'interno della società relativamente ad una corretta gestione dei rapporti tra genitori dei ragazzi e allenatori/dirigenti"*.

Infine, dall'esame delle risultanze istruttorie, è emerso che il sig. Raffaele Triola, ha anche sistematicamente ignorato e lasciato inavase le formali richieste scritte avanzate dalla madre del calciatore minorenni volte a conoscere il nominativo del Responsabile Safeguarding della società stessa.

Dalla responsabilità dei sig.ri Roberto Cavicchioli e Raffaele Triola discende inoltre, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta ed oggettiva della società ASD Akkademy Aprilia.

L'entità della sanzione va, da ultimo, commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).

Ai fini della pena depono, in senso attenuativo delle sanzioni richieste dalla Procura, il limitato periodo di estromissione del minore dall'attività sportiva determinata dalla spontanea rimeditazione intervenuta prima dell'apertura del procedimento.

Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene equo irrogare al sig. Raffaele Triola, mesi 5 (cinque) di inibizione, al sig. Roberto Cavicchioli, mesi 4 (quattro) di inibizione e squalifica ed alla società ASD Akkademy Aprilia, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irrogale seguenti sanzioni:

- al sig. Raffaele Triola, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- al sig. Roberto Cavicchioli, mesi 4 (quattro) di inibizione e squalifica;
- alla società ASD Akkademy Aprilia, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 14 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai